

# PROVINCIA DI RAVENNA Medaglia d'Argento al Merito Civile SETTORE VIABILITÀ

### DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando di gara e ne forma parte integrante e sostanziale

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI -ANNO 2022 - CUI L00356680397202200001-CUP J77H21008010005 - CIG 9832723BB3

# **SOMMARIO**

I)	INFORMAZIONI GENERALI	3
I.1)	Amministrazione aggiudicatrice	3
I.2)	Oggetto dell'appalto	3
I.3)	Sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia - Romagna (sater)	4
I.4)	Dotazione tecnica - Registrazione ditte	6
I.5)	Importo dell'appalto	
I.6)	Lavorazioni di cui si compone l'intervento (categorie e classifiche)	
I.7)	Vincoli esecutivi	
I.8)	Luogo di esecuzione e durata	
I.9)	Procedura per l'individuazione degli offerenti	
I.10)	Criterio per la scelta dell'offerta migliore	
I.11)	Documentazione di gara – informazioni – Quesiti	
II)	TERMINE, INDIRIZZO, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	13
II.1)	Contenuto della busta "documentazione amministrativa"	
II.2)	Modalità di assolvimento del bollo di euro 16,00, relativo alla dichiarazione di partecipazion	
	A1)	
II.3)	Contenuto della busta "offerta economica".	
II.4)	MANCANZA, INCOMPLETEZZA, IRREGOLARITA' DEGLI ELEMENTI E DEL	
	ARAZIONI SOSTITUTIVE – RICHIESTE DI CHIARIMENTI	
II.5)	MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	
III)	SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONI	
	FICAZIONE	
-	Condizioni	
,	Dichiarazioni da rendersi dagli operatori economici concorrenti	
	Situazioni inficianti la genuinità dell'offerta	
	Sopralluogo	
	Pagamento della Tassa alla Autorità Nazionale Anticorruzione	
	Requisiti.	
	Requisiti di ordine generale	
	Requisiti di idoneità professionale	
	Requisiti di qualificazione	
	DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI E DEL RISPETTO DELLE CONDIZIO	
	TECIPAZIONE	
IV.1)	Prescrizioni generali	
IV.2)	Modalità di presentazione e sottoscrizione delle dichiarazioni	
V)	SUBAPPALTO	
,	PENALITA'	
	RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI – CONSORZI DI CONCORRENTI – AGGREGAZIONI	
,	SE DI RETE	
VIII)	GARANZIE ED ASSICURAZIONI	
,	Garanzia provvisoria	
	Garanzia definitiva	
,	Riduzione delle garanzie	
	Responsabilità verso terzi e assicurazione	
IX)	FINANZIAMENTO	
X.1)	Offerta	
X.2)	Procedura di aggiudicazione	
XI)	TERMINI DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA	
XII)	ALTRE PRESCRIZIONI	
XIII)	ALLEGATI	
		- 3

## I) INFORMAZIONI GENERALI

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla Provincia di Ravenna, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa nonché le ulteriori informazioni relative alla procedura di affidamento dell'appalto in oggetto indicato, come meglio specificato negli elaborati progettuali.

## Si indicano di seguito le scadenze relative alla presente procedura:

Termine per la formulazione delle richieste di chiarimento tramite piattaforma SATER: \_\_/\_/2023 ore 12:00;

Termine per la presentazione delle offerte: // 2023 ore 12:00;

Data prima seduta pubblica di gara: / /2023 ore 09:30;

## I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Provincia di Ravenna – Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 – 48121 Ravenna – Tel. 0544/258111 (centralino). Per informazioni sul presente appalto: tel. 0544-258150, fax 0544-258293, mail: <a href="mailto:pnobile@mail.provincia.ra.it">pnobile@mail.provincia.ra.it</a> – sito web: <a href="https://www.provincia.ra.it">www.provincia.ra.it</a> – Posta Elettronica Certificata: <a href="provra@cert.provincia.ra.it">provra@cert.provincia.ra.it</a>. – Codice AUSA: 0000159641.

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. è il Dott. Ing. Paolo Nobile.

## I.2) OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'intervento di manutenzione straordinaria di barriere di sicurezza stradali – anno 2022 - CUP J77H21008010005, come illustrato dettagliatamente nei documenti di progetto.

Il progetto definitivo - esecutivo è stato approvato con l'Atto del Presidente della Provincia n. 119 del 09/11/2022

## CIG 9832723BB3

#### 34928300-1 - Barriere di sicurezza.

Appalto pubblico di lavori sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. ll) n. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (successivamente denominato d.lgs. n.

50/2016) da aggiudicarsi mediante procedura aperta, ai sensi degli art. 3, co. 1, lett. ff) e sss), art. 60, co. 1,

del d.lgs. n. 50/2016, per lavori a misura, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. eeeee), del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

e costi della sicurezza.

Costituiscono cornice di riferimento nell'espletamento della presente procedura il D.L. 16 luglio 2020

n. 76 "c.d. decreto semplificazioni", convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020 n. 120, il

D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021 n. 108.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e a fronte della natura e della tipologia

dell'intervento, non è possibile, né economicamente conveniente per la Provincia di Ravenna, una

suddivisione dell'appalto in lotti funzionali, in quanto trattasi di singolo ed unitario intervento, non

ulteriormente frazionabile senza che si generino inutili inefficienze connesse all'aggravio di costi e

all'allungamento dei tempi di ultimazione dei lavori.

Il progetto definitivo-esecutivo è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi

dell'art. 26, c. 8 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, acquisito con protocollo P.G. 29711 del 04/11/2022.

I.3) SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA - ROMAGNA (SATER)

La presente procedura è svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del

D.lgs. 18 aprile 2019, n. 50: "Codice dei contratti pubblici", modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56

(successivamente denominato "Codice"). La piattaforma telematica utilizzata per la presente procedura di

gara è gestita dalla Provincia di Ravenna attraverso il Sistema per gli Acquisti telematici dell'Emilia -

Romagna (in seguito SATER) accessibile dal sito <a href="http://intercenter.regione.emilia-romagna.it">http://intercenter.regione.emilia-romagna.it</a> (in seguito:

sito).

Il funzionamento della piattaforma SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-

Romagna - avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo di SATER comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le

condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nel regolamento di utilizzo

del sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul

SATER.

L'utilizzo di SATER avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza

professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato,

tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo di SATER.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a SATER;
- utilizzo della piattaforma SATER da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento di SATER o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di SATER e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sulla pagina del sito <a href="https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/">https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/</a> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il SATER garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La piattaforma SATER è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni

informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla

base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'operatore

economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite

protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel

Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo https://intercenter.regione.emilia-

romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti che costituisce parte integrante del presente

disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di

firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato

qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico

dell'operatore economico.

**SATER** accessibile all'indirizzo sempre https://piattaformaintercenter.regione.emilia-

romagna.it/portale ic/ e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.

I.4) DOTAZIONE TECNICA - REGISTRAZIONE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le

modalità esplicitate nelle linee guida per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore

generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare

l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e

riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account

riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si

intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata

di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare di gara, nei

relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la

pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a

propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella

indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con

connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su SATER;

b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di

servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas. Se l'operatore

economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa

Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;

c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei

poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo

incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto

dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05).

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per

valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER

dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account

all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile

all'operatore economico registrato.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico;

l'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione

ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID)

o tramite carta di identità elettronica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a

SATER possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799

(rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

I.5) IMPORTO DELL'APPALTO

Come meglio specificato nell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'importo complessivo dell'appalto,

compresi i costi della sicurezza predeterminati dalla Amministrazione e non soggetti a ribasso, ammonta ad €

**278.000,00** determinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 d.lgs. n.50/2016 e successive modificazioni, di cui:

- € 275.000,00 per lavori a misura, soggetti a ribasso d'asta;
- € 3.000,00 quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

Il costo della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ammonta presuntivamente a complessivi € 30.625,47 ed è pari al 11,14% dell'importo posto a base d'asta.

L'importo a base di gara, soggetto a ribasso d'asta è pari ad € 275.000,00 al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

## I.6) LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO (CATEGORIE E CLASSIFICHE)

Si riepilogano di seguito le lavorazioni di cui si compone l'intervento con le relative categorie e classifiche ai sensi dell'art. 61, comma 4 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 12 della Legge n. 80 del 23 maggio 2014 e dell'art. 2 del D.M. n. 248 del 10 Novembre 2016:

LAVORAZIONE	CATEGORIA	IMPORTO	% sull'importo totale a base di gara	INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA			
LAVORAZIONE				Prevalente o scorporabile	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile (sì/no)	
Berriere e protezioni stradali	OS12 A	278.000,00	100,00	Prevalente	SI	SI	Nel limite complessivo del 49,9 % del valore dei lavori di contratto
TOTALE LAVORI COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA		278.000,00	100,00				

In base a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, le lavorazioni di cui si compone l'intervento appartengono alla categoria prevalente OS12 A con classifica I.

## Non sono presenti opere scorporabili.

Le lavorazioni relative alla **categoria prevalente OS12 A,** sono subappaltabili nei limiti della percentuale complessiva massima subappaltabile prevista dall'art. 105, comma 5 del D.lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del D.L. 77/2021, così come convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021 n. 108, pari al 49,9%.

I.7) VINCOLI ESECUTIVI

È facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto ai sensi

dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi

dell'art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni delle Legge 11 settembre 2020 n.

120. Viene conseguentemente richiesta ai concorrenti una espressa accettazione della suddetta condizione.

Si precisa che la responsabilità della produzione/detenzione di rifiuti speciali eventuali, che dovessero

prodursi nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, rimane totalmente a carico dell'appaltatore. In

particolare, rimangono in capo all'appaltatore non solo le operazioni di recupero, trasporto e corretto

smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti, ma anche gli adempimenti amministrativi attribuiti dal D.Lgs.

152/2006 al produttore/detentore. La stazione appaltante declina ogni responsabilità derivante dal mancato

rispetto da parte dell'appaltatore della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti e precisa che le

previsioni di cui al presente punto verranno inserite nel contratto di appalto.

Nell'ambito delle lavorazioni oggetto del presente appalto sono o potrebbero essere presenti alcune

delle attività riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi

dell'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 quali:

• l'estrazione, la fornitura ed il trasporto di terra e materiali inerti;

• confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

• noli a freddo di macchinari;

• fornitura di ferro lavorato;

noli a caldo;

• autotrasporti per conto terzi;

• guardiania dei cantieri;

• servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per

conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di

bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

La realizzazione delle stesse deve quindi essere effettuata da operatori iscritti alla white list di cui al comma

52 del medesimo articolo (DPCM 18/04/2013).

I.8) LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA

Luogo di esecuzione:

Sezione di Ravenna

- Sp 1 m. 20 h1 + smont. Prog. km 4+100 dx

- Sp 1 m. 70 h1 + smont. Prog. km 6+200 sx
- Sp 1 m. 25 h1 + smont. Prog. km 9+900 dx
- Sp 3 m. 25 h1 + smont. Prog. km 10+200 dx
- Sp 27 m. 10 h1 + smont. Prog. km 4+000 dx
- Sp 27 m. 20 h1 + smont. Prog. km 4+100 dx
- Sp 27 m. 25 h1 + smont. Prog. km 4+500 dx
- Sp 27 m. 20 h1 + smont. Prog. km 4+550 sx
- Sp 105 m. 80+228 dx m.80+100 sx h1 Prog. km 4+400

# Sezione di Lugo

- Sp 7 m. 70 h1 + smont. Prog. km 11+000 sx- dx
- Sp 22 m. 20 h1 + smont. Prog. km 3+600 sx
- Sp 22 m. 25 h1 + smont. Prog. km 3+700 dx
- Sp 31 m. 20 h1 + smont. Prog. km 1+200 sx
- Sp 35 m. 15 h1 + smont. Prog. km 2+600 sx
- Sp 69 m. 10 h1 + smont. Prog. km 2+300 dx
- Sp 69 m. 20 h1 + smont. Prog. km 2+350 dx
- Sp 69 m. 20 h1 + smont. Prog. km 2+400 dx
- Sp 69 m. 1249 sx -dx h1 Prog. km 1+400 2+200
- Sp 95 m. 50 h1 + smont. Prog. km 0+800 sx
- Sp 95 m. 60 h1 + smont. Prog. km 0+700 dx
- Sp 116 m. 15 h1 + smont. Prog. km 4+200 sx

#### Sezione di Faenza

- Sp 56 m. 700 h1 Prog. km 4+200 sx
- Sp 60 m. 190 h1 Prog. km 4+200 sx
- Sp 73 m. 60 h1 Prog. km 6+400 sx
- Sp 73 m. 15 h1 Prog. km 4+600 sx
- Sp 73 m. 50 h1 Prog. km 7+300 sx

- Sp 73 m. 50 h1 Prog. km 8+600 sx
- Sp 73 m. 20 h1 Prog. km 8+600 dx
- Sp 73 m. 20 h1 Prog. km 11+500 sx
- Sp 73 m. 20+5 h1 Prog. km 10+700 sx
- Sp 73 m. 10 (2 lame avvio) h1 Prog. km 11+300 sx
- Sp 73 m. 20+10 h1 Prog. km 11+600 sx
- Sp 73 m. 50 h1 + smont. Prog. km 12+200 sx
- Sp 73 m. 100 h1 Prog. km 12+600 sx
- Sp 73 m. 10 h1 Prog. km 12+700 sx
- Sp 73 m. 100 h1 Prog. km 13+300 sx
- Sp 73 m. 25 h1 Prog. km 13+600 dx
- Sp 73 m. 10 (2 lame avvio) h1 Prog. km 13+650 dx

Termine di esecuzione:

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di **120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi** a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

# I.9) PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI

Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerta per l'affidamento del contratto oggetto dell'appalto, questa Amministrazione aggiudicatrice, con Determina del Dirigente del Settore Viabilità **n.** del /04/2023 ha indetto una procedura aperta per l'appalto di lavori pubblici sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 co. 1 e dell'art. 36, co. 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.04.2006 n.163", per le disposizioni tuttora in vigore (successivamente denominato D.P.R. 207/10), e delle altre normative in materia di pubblici appalti di lavori, nonché di quanto contenuto nel bando, nel presente disciplinare e nei suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nello Schema di Contratto e negli altri atti di gara inerenti l'appalto.

## I.10) CRITERIO PER LA SCELTA DELL'OFFERTA MIGLIORE

La migliore offerta sarà selezionata con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 36 comma 9 bis, e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e considerato la natura e la tipologia dell'intervento, mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, si procede all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 2-bis del Codice. L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10. Infatti, trattandosi di procedura aperta non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 1, comma 3, ultimo periodo del D.L. 16 luglio 2020 n° 76 convertito con modificazioni dalla L. 120 del 2020 e ss. mm. ii., la quale prevede che si proceda all'esclusione automatica anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, in quanto disposizione applicabile esclusivamente per gli affidamenti tramite le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. predetto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

## I.11) DOCUMENTAZIONE DI GARA – INFORMAZIONI – QUESITI

Il Bando, il disciplinare di gara, i moduli per le dichiarazioni da rendersi in sede di gara, gli elaborati di progetto, lo schema di contratto, il C.S.A. e tutti i documenti utili per la formulazione dell'offerta sono consultabili e scaricabili gratuitamente sul portale SATER all'indirizzo <a href="http://intercenter.regione.emilia-romagna.it">http://intercenter.regione.emilia-romagna.it</a> e sul profilo di committente della Provincia di Ravenna: <a href="http://www.provincia.ra.it/bandigara">http://www.provincia.ra.it/bandigara</a>.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: <a href="https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide">https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide</a> da inoltrare entro il termine indicato sul sito. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <a href="http://intercenter.regione.emilia-romagna.it">http://intercenter.regione.emilia-romagna.it</a>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura.

#### NON SONO AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del codice.

Tutte le comunicazioni tra la Provincia e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le

modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione

anagrafica" (per la modifica dei dati personali) accessibili dal sito <a href="https://intercenter.regione.emilia-">https://intercenter.regione.emilia-</a>

romagna.it/help/guide

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente

segnalate alla Provincia di Ravenna; diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato

recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, e di

aggregazioni tra le imprese di rete, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

II) TERMINE, INDIRIZZO, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'operatore economico interessato deve presentare l'offerta sul SATER, secondo le modalità esplicitate nelle

guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-

romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura

guidata riportata nella guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle

ore 12.00 del giorno /06/2023 a pena di esclusione.

È ammessa offerta successiva, purché entro e non oltre il termine di scadenza, a sostituzione della

precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre

una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata.

A tale proposito si precisa che, qualora alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte

dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida

l'offerta collocata temporalmente come l'ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a

quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete e incondizionate, saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o

inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessuno rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere

all'aggiudicazione.

Le operazioni di inserimento su SATER di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di SATER si applica quanto previsto al paragrafo I.3).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente degli artt. 18 e 19 del DPR 445/200. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia scansionata.

Nel proseguo, si utilizzerà il termine "BUSTA" in senso logico – procedurale e non ovviamente in senso fisico, trattandosi di procedura telematica.

# II.1) CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La **Busta "documentazione amministrativa"** deve essere inserita sul SATER secondo i termini e le modalità prescritte dal presente disciplinare e deve contenere, la seguente documentazione:

- copia scannerizzata del PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b), delibera n. 464 del 27/07/2022 dell'ANAC, debitamente sottoscritto con <u>firma digitale</u> ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del D.lgs. 82/2005 o con firma autografa di tutti gli operatori economici ivi indicati, accompagnato da copia del documento di identità dei sottoscrittori. Nel caso in cui l'operatore economico concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art 89 del D.Lgs. 50/2016, deve essere inserito anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria, anch'esso debitamente sottoscritto;
- il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del d.lgs. n.50/2016 (d'ora innanzi "DGUE") allegato al presente disciplinare, debitamente sottoscritto digitalmente;

Nel caso di partecipazione con le forme previste dall'art. 45, co. 2, lett. d), e) ed f) e g) del D.lgs. 50/2016 (RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete, GEIE) per ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio, rete o GEIE, deve essere presentato un DGUE distinto, compilato separatamente nelle parti richieste, debitamente sottoscritto digitalmente.

Nel caso di partecipazione di **consorzi** di cui all' art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate, compilato separatamente nelle parti richieste, debitamente sottoscritto digitalmente.

Nel caso di **avvalimento**, deve essere presentato un DGUE distinto da ognuna delle ausiliarie indicate, compilato separatamente nelle parti richieste, debitamente sottoscritto digitalmente.

• le dichiarazioni di partecipazione e di accettazione delle condizioni contrattuali, di cui all'allegato

**A1,** (da bollare ai sensi di legge con le modalità stabilite al paragrafo seguente) ai sensi e per gli effetti degli artt. 48, 80, 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- le dichiarazioni integrative del DGUE, di cui all'allegato A2, con le quali il concorrente dichiara che l'operatore economico che si rappresenta, non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sia con riferimento a quelle direttamente imputabili all'operatore economico stesso, sia con riferimento a quelle imputabili alle persone fisiche che rivestono ruoli/cariche dell'art.80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dichiara, altresì, i nominativi e le generalità dei soggetti di cui allo stesso art.80, comma 3;
- (eventuale) le dichiarazioni personali, di cui all'art. 80, comma 1,2 e 5 lettera l) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che possono essere rese personalmente dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora non siano rese dal legale rappresentante del concorrente nel DGUE, utilizzando preferibilmente l'allegato A3;
- ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, come modificato dal Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, cosiddetto "Decreto sblocca cantieri" convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n.55 e dall'art. 372, comma 1, del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, alle imprese che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 40 del D.lgs. 14/2019, si applica l'art. 95 del predetto D.lgs.

Ai sensi di quanto stabilito al sopracitato art. 95, commi 3, 4 e 5 del D.lgs. 14/2019, successivamente al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

Fermo quanto sopra, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione alla procedure di affidamento di contratti pubblici fra il momento del deposito della domanda di cui all'art 40 del D.lgs. 14/2019, ed il momento del deposito del decreto di apertura del concordato preventivo, previsto dall'art. 47 del medesimo D.lgs., è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

In caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 47 del D.lgs. 14/2019, va resa dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, indicando che l'impresa concorrente ammessa al concordato preventivo è stata autorizzata dal tribunale a partecipare alla procedura di affidamento, utilizzando l'apposita sezione del DGUE (parte III, sezione C, lettera d). Gli operatori economici predetti, sono tenuti altresì a rendere dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, utilizzando il modulo allegato A2, indicando gli estremi del provvedimento di

ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, nonché la dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, comma 5 del D.lgs. 14/2019. Ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del D.lgs. 14/2019 l'operatore economico ammesso al concordato preventivo aziendale dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

A integrazione di quanto indicato nella parte III, sezione C, lettera d) del DGUE, in caso di operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art 40 D.lgs. 14/2019, nelle more del deposito del decreto di apertura della procedura di concordato, gli stessi devono rendere apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 utilizzando il modulo allegato A2, indicando gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal competente tribunale ed il soggetto ausiliario richiesto ai sensi dell'art. 110, comma 4 del D.lgs. 50/2016. Ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del D.lgs. 14/2019 l'operatore economico predetto dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

• relativamente alla categoria prevalente - copia conforme all'originale del certificato SOA o autodichiarazione di possesso del requisito di cui trattasi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, utilizzando l'apposita sezione del DGUE, da cui risulti la qualificazione per la categoria OS12 A, classifica I;

#### Si precisa che:

- la certificazione SOA dovrà essere, a pena di esclusione, in corso di validità, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data <u>non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale</u>, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta.
- al fine di beneficiare della riduzione del 50% della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva ai sensi di quanto disposto dall'art.. 93, co.7, e dall'art. 103, co. 1, CPV, del d.lgs. n. 50/2016, copia conforme all'originale della certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015,

o autodichiarazione di possesso del suddetto requisito, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00. <u>La produzione di siffatta documentazione o dichiarazione può essere sostituita dalla produzione del certificato SOA che dia evidenza del possesso del requisito di cui trattasi.</u>

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, co.7, e dall'art. 103, co. 1, CPV, del d.lgs. n. 50/2016, al fine di beneficiare di un'ulteriore riduzione del 30% della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva, copia conforme all'originale della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o autodichiarazione di possesso del suddetto requisito, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, oppure, in alternativa, al fine di beneficiare di un'ulteriore riduzione del 20% della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva copia conforme all'originale anche ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 445/00 della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, o autodichiarazione di possesso del suddetto requisito, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00;
- al fine di beneficiare di un'ulteriore riduzione del 15% della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, co.7, e dall'art. 103, co. 1, CPV, del d.lgs. n. 50/2016, copia conforme all'originale dell'attestazione di sviluppare di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 ovvero un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
- ove l'operatore economico concorrente si avvalga di impresa ausiliaria, vengono rese le dichiarazioni di cui all'art. 89, co. 1, D.lgs. 50/2016, utilizzando l'apposita sezione del DGUE e preferibilmente il modello allegato A5, e prodotto l'originale o copia autentica del contratto di avvalimento di cui all'art. 89, co. 1, D.lgs. 50/2016 e 88 D.P.R. 207/2010. In caso di mancata allegazione del contratto dovuta a mera dimenticanza è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio con onere del concorrente di dimostrare che il contratto era già stato sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta, la mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento prima della presentazione dell'offerta è invece causa di esclusione; il contratto deve contenere A PENA DI NULLITA', la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria: (NOTA BENE: l'indicazione generica delle risorse e dei mezzi è causa di esclusione dalla gara);
- la dichiarazione di subappalto utilizzando l'apposita sezione del DGUE, ove l'operatore economico
  concorrente intenda usufruire di tale facoltà. In mancanza rimane preclusa la facoltà del subappalto.
  A tal proposito si rimanda a quanto stabilito al par. V del presente disciplinare;
- in caso di partecipazione da parte di r.t.i. o consorzi già costituiti, il mandato alla capogruppo o l'atto costitutivo e la dichiarazione di cui all'allegato A7 del presente disciplinare;
- nel caso di partecipazione da parte di costituendo r.t.i. o consorzio, deve essere prodotto l'atto di

impegno di cui all'art. 48, co. 8, 2^ parte, del d.lgs. n. 50/2016 (utilizzando preferibilmente il modulo allegato A4);

- nel caso di operatore economico costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la copia autentica del contratto di rete e le dichiarazioni di cui al successivo par. VII), utilizzando preferibilmente il modulo allegato A6;
- la garanzia provvisoria da rilasciarsi ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016;
- la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, previsto dall'art. 1 comma 67 della Legge 266 del 23 dicembre.2005;
- il documento che comprova il pagamento dell'imposta di bollo con le modalità indicate al paragrafo successivo. Il concorrente dovrà caricare nel portale SATER copia scansionata del MOD. F23 quietanzato o del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale, in relazione alla modalità scelta;
- ai sensi dell'art. 83, co. 9, del d.lgs. n. 50/2016 ed ai fini delle certezza sulla provenienza dell'offerta, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 83, co. 9, del d.lgs. 50/2016, ove i documenti amministrativi e/o l'offerta economica siano sottoscritti da un procuratore, il concorrente deve allegare alternativamente:
- <u>in caso di procura nativa analogica</u> (cioè formata in origine su supporto cartaceo), copia per immagine su supporto informatico dell'originale, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso *oppure*, ai sensi dell'art. 22, co. 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), corredata da dichiarazione di conformità originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
- <u>in caso di procura nativa digitale</u>, duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), o file originale firmato digitalmente;
- *oppure* <u>nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente, resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.</u>

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ad eccezione di quelle contenute nel DGUE (che deve essere utilizzato in via esclusiva) possono essere rese dall'operatore economico utilizzando <u>preferibilmente</u> i modelli Allegati al presente disciplinare (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7) oppure, in alternativa, tramite autonome dichiarazioni di identico contenuto, rese ai sensi del D.P.R. 445/00.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara ad eccezione dell'allegato A1 che va redatto in bollo, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità o <u>firmate digitalmente</u>; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

# II.2) MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DEL BOLLO DI EURO 16,00, RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE – ALLEGATO A1).

A tal fine l'operatore economico potrà procedere alternativamente:

mediante il pagamento tramite il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate [Home – Schede – Pagamenti – F23 – Come versare] raggiungibile cliccando qui – ove è presente anche un programma di compilazione per il Modello F23 on line [Home – Schede – Pagamenti – F23 – Software di compilazione F23] raggiungibile direttamente cliccando qui.
 Per chi scelga di pagare l'imposta di bollo tramite il modello F23 sarà anche possibile utilizzare il modello caricato nella piattaforma telematica SATER in formato pdf editabile e posto tra i documenti a base di gara.

Nella compilazione del modello F23 attenersi alle relative istruzioni presenti nel documento AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F23, nel sito dell'Agenzia delle Entrate al link sopra indicato ed alle seguenti indicazioni: nel campo 6. Ufficio o Ente inserire TGZ — che è il codice dell'ufficio territoriale di Ravenna nella tabella dei codici degli uffici finanziari, Provincia di Ravenna — nel campo 11. Codice Tributo inserire 456T — nel campo 10. Estremi dell'atto o del documento inserire anno e CIG di riferimento — nel campo 12. Descrizione lasciare IMPOSTA DI BOLLO. Nel caso di utilizzi il programma on line nel sito dell'Agenzia delle Entrate, nella prima maschera di compilazione proposta "F23 — Scelta del tipo di pagamento da effettuare" scegliere il campo Altri casi.

## Oppure

- acquistando contrassegno di euro 16,00 e producendo MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo caricato nella piattaforma telematica SATER e posto tra i documenti a base di gara;

### Oppure

- mediante pagamento della marca da bollo digitale tramite il servizio pagoPA come da istruzioni al link <a href="https://www.provincia.ra.it/Servizi/Pagamento-on-line-pagoPA">https://www.provincia.ra.it/Servizi/Pagamento-on-line-pagoPA</a>

In ogni caso il concorrente dovrà caricare nel portale SATER copia scansionata del MOD. F23 quietanzato o del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo o della ricevuta di pagamento del bollo digitale tramite il servizio di pagoPA senza necessità di sottoscrizione digitale.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

# II.3) CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

La busta **"offerta economica"** contiene, **a pena di esclusione, l'offerta economica** ed è predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo accessibili dal sito <a href="https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide">https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide</a>.

L'offerta economica inserita su SATER deve essere redatta secondo i termini, le prescrizioni e le modalità prescritte dal presente disciplinare e deve contenere:

- 1) il ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara, espresso in cifre;
- 2) i propri costi della manodopera in relazione al presente appalto ricompresi nel ribasso offerto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016;
- 3) i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ricompresi nel ribasso offerto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016;

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o dei propri oneri aziendali e/o dei propri

costi della manodopera o la mancata sottoscrizione dell'offerta economica comporteranno l'esclusione

dell'offerta.

Relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, il Responsabile unico del procedimento

procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e

successive modificazioni e precisamente verificherà se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali

retributivi, indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e successive

modificazioni.

Ai sensi dell'art. 59, co. 4, lett. e) del D.lgs. 50/2016 non sono ammesse offerte in aumento.

Non sono ammesse offerte in variante e/o in alternativa e/o per prestazioni diverse.

Oltre il termine stabilito dal presente disciplinare di gara, non è ritenuta valida altra offerta, anche se

sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

II.4) MANCANZA, INCOMPLETEZZA, IRREGOLARITA' DEGLI ELEMENTI E DELLE

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE - RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di

soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive

modificazioni. In caso di mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del

DGUE e delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la Provincia

di Ravenna procede ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive

modificazioni.

Ai fini dell'operatività del cd. "soccorso istruttorio", l'Amministrazione aggiudicatrice si attiene a quanto

previsto in materia dall'art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive

modificazioni, alle indicazioni fornite dall'ANAC, con particolare riguardo alla Determinazione n. 1 dell'8

gennaio 2015 e dalla giurisprudenza.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed

è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono

sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

NOTA BENE: l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione aggiudicatrice, al di fuori dei casi di cui sopra e nel rispetto del principio di *par condicio* tra tutti gli operatori economici concorrenti, può richiedere, anche entro un termine perentorio, chiarimenti in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentate in sede di offerta, compresi i provvedimenti di qualsiasi natura, nel loro testo integrale, riportati dai concorrenti o ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini di una valutazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione. In assenza di riscontro, l'Amministrazione si determinerà in base ai soli elementi in suo possesso.

## II.5) MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art.81, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della delibera attuativa ANAC n. 464 del 27/07/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2022, attraverso l'utilizzo della Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'ANAC e, nello specifico, mediante il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto dagli art. 85 e 88 del d.lgs. 50/2016.

I mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, come previsti dall'art. 80, comma 13, del Codice, sono quelli indicati nelle Linee Guida ANAC n. 6, di

attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la

dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5. lett. c) del Codice".

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema

accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - FVOE) secondo le istruzioni

ivi contenute ed acquisire il codice PASSOE. L'Amministrazione aggiudicatrice verifica, nella prima seduta

di gara, l'inserimento del PASSOE nella documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza,

oppure la mancata corrispondenza tra il soggetto partecipante ed il soggetto risultante dal PASSOE, richiede

all'operatore economico concorrente di acquisirlo e trasmetterlo entro il termine perentorio di 2 giorni di

calendario, onde consentire all'Amministrazione l'effettuazione delle prescritte verifiche dei requisiti; in

mancanza, si procede all'esclusione dell'operatore economico concorrente e alla conseguente

segnalazione all'Autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213, co. 13, del d.lgs. n.

50/2016.

III) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

**E QUALIFICAZIONE** 

Fermi i divieti, le condizioni e le prescrizioni normative vigenti in materia e/o previste nel presente

Disciplinare, possono partecipare alla gara e presentare offerta – nel rispetto delle seguenti condizioni e

requisiti – i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, in forma singola, raggruppata, aggregata in rete o

consorziata, ovvero che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

III.1) CONDIZIONI

III.1.1) DICHIARAZIONI DA RENDERSI DAGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI

Visti gli adempimenti prescritti dagli artt. 47, 48, 80, 89 del D.lgs. n. 50/2016 e quali elementi essenziali ai

fini della certezza assoluta sul contenuto e provenienza dell'offerta nonché della dimostrazione del rispetto

delle condizioni e del possesso dei requisiti di partecipazione, gli operatori economici concorrenti devono

rendere:

a) le dichiarazioni di identificazione dell'offerente e del suo indirizzo e recapiti, e tutte le altre dichiarazioni

di partecipazione, di sopralluogo e di accettazione delle condizioni contrattuali, utilizzando l'apposita

sezione del DGUE e preferibilmente l'allegato A1 (da bollare ai sensi di legge) o rendendo autonoma

dichiarazione di identico contenuto - debitamente sottoscritta.

Gli operatori economici concorrenti devono, quindi, indicare e dichiarare, utilizzando l'apposita sezione

del **DGUE** gli elementi essenziali per l'identificazione dell'operatore economico concorrente (quali la

denominazione sociale, l'indirizzo della sede legale, il nominativo del soggetto che in nome e per conto dell'operatore economico concorrente sottoscrive l'offerta e gli altri documenti di gara, l'indicazione del Codice Fiscale e del numero di P. IVA, l'indicazione dei recapiti telefonici, fax, e-mail e PEC) ed inoltre, dichiarare preferibilmente utilizzando l'allegato A1 (da bollare ai sensi di legge):

- di voler partecipare alla gara di cui trattasi e di essere disposti ad assumere senza condizione o riserva alcuna - l'appalto alle condizioni contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello Schema di Contratto, nonché in tutti gli elaborati di progetto, in base ai quali è stata indetta la gara di che trattasi, atti che si dichiara di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte;
- 2. di aver esaminato direttamente o con delega a personale dipendente tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di avere preso conoscenza di tutte le condizioni locali, della viabilità d'accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali, sull'esecuzione dei lavori, e di aver giudicato gli stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, il tutto conformemente alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;
  - 3. di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, di cui agli elaborati di progetto, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo e di avere effettuato un accurato esame del calcolo sommario della spesa, e degli altri elaborati progettuali, comprendenti anche il Capitolato Speciale, al fine della formulazione dell'offerta che, secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile, e di considerare pertanto l'offerta formulata remunerativa;
- 4. di aver preso visione del Piano della sicurezza, di cui alla documentazione di progetto, e di tutti gli apprestamenti previsti per la sicurezza dei luoghi di espletamento dell'appalto, e di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- 5. di avere la disponibilità per tutta la durata dell'appalto dei mezzi d'opera necessari ed idonei al suo espletamento secondo le prescrizioni e nei tempi previsti dal Capitolato Speciale. I mezzi saranno in completa efficienza con tutti i necessari documenti, autorizzazione e permessi in regola

ed in corso di validità, ed in ogni modo e momento pronti all'uso ed all'impiego su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice anche nel caso in cui quest'ultima disponga l'immediata consegna dei lavori. L'operatore economico concorrente, qualora aggiudicatario, si impegna ad integrare prontamente tutti i mezzi con altri idonei ed in perfetta efficienza, se il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, lo ritenesse necessario;

- 6. ad integrazione del DGUE, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter);
- 7. di aver provveduto alla garanzia provvisoria, che si intende devoluta a favore di codesta Provincia di Ravenna qualora questa impresa, ove sia rimasta aggiudicataria dell'appalto, non mantenga l'offerta presentata [In caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, l'atto di fideiussione o polizza fideiussoria deve essere tassativamente intestato a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il GEIE. In caso di aggregazioni tra imprese aderenti a contratto di rete (c.d. "reti di impresa") l'atto di fideiussione o polizza fideiussoria deve essere tassativamente intestato/a all'organo comune oppure, in caso di "rete" sprovvista di organo comune o con organo comune non dotato di potere di rappresentanza, a tutte le imprese di rete che partecipano alla gara];
- 8. che l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fideiussione, risulta, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del Codice, regolarmente iscritto nel nuovo Albo unico di cui all'art. 106 del TUB previsto a seguito della modifica apportata al TUB stesso dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 169/2012;
- 9. di accettare, ai sensi dell'articolo 100 comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nella documentazione di gara ed in particolare che:
  - è facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice dei contratti anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett) adel D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020;
  - Nell'ambito delle lavorazioni oggetto del presente appalto sono o potrebbero essere presenti attività riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53 della legge 190/2021 quali:
    - l'estrazione, la fornitura ed il trasporto di terra e materiali inerti;
    - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
    - noli a freddo di macchinari;
    - fornitura di ferro lavorato;

- noli a caldo;
- autotrasporti per conto terzi;
- guardiania di cantiere;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

La realizzazione delle stesse deve quindi essere effettuata da operatori iscritti alla white list di cui al comma 52 del medesimo articolo (DPCM 18/04/2013)

- la responsabilità della produzione/detenzione di rifiuti speciali eventuali, che dovessero prodursi nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, rimane totalmente a carico dell'appaltatore. In particolare, rimangono in capo all'appaltatore non solo le operazioni di recupero, trasporto e corretto smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti, ma anche gli adempimenti amministrativi attribuiti dal D.Lgs. 152/2006 al produttore/detentore. La stazione appaltante declina ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte dell'appaltatore della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti e precisa che tale previsione verrà inserita nel contratto.
- 10. di essere iscritto, di non essere iscritto o di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la prefettura competente;
- 11. di impegnarsi senza riserva o condizione alcuna, in caso di affidamento del contratto, a dare immediata comunicazione alla Provincia di Ravenna di qualsiasi variazione dei requisiti oggettivi e/o soggettivi come dichiarati all'atto di presentazione dell'offerta;
- 12. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento della Provincia di Ravenna, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 332 del 30 dicembre 2013 e successivamente modificato con Atto del Presidente della Provincia n. 165 del 27 dicembre 2017 e con Atto del Presidente della Provincia n. 169 del 30 dicembre 2021, disponibile sul sito internet della Provincia e di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il predetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 13. di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, presente al seguente link www.provincia.ra.it/InformativaPrivacyGare;

- 14. di accettare il protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, approvato con Atto del Presidente della Provincia n. 55 del 10 giugno 2020, allegato alla documentazione di gara;
- 15. il CCNL applicato;
- 16. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia di Ravenna nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questo operatore economico per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 17. che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, è il seguente: Posta elettronica certificata;
- 18. che i documenti prodotti nella presente gara sono conformi all'originale in possesso dell'impresa. In particolare si dichiara conforme all'originale la ricevuta dell'avvenuto pagamento/i del/i contributo/i pagato/i all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 266/05;
- 19. le informazioni o documenti che, in caso di accesso agli atti, non possono essere forniti al richiedente l'accesso per ragioni di segretezza tecnica e/o commerciale, comprovate e motivate.
- b) le <u>dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione</u> utilizzando l'apposita sezione del **DGUE** debitamente sottoscritto ed accompagnato, ove necessario, da copia anche non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
- c) le dichiarazioni integrative del DGUE, di cui all'allegato A2, con le quali il concorrente dichiara che l'operatore economico che si rappresenta, non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice, sia con riferimento a quelle direttamente imputabili all'operatore economico stesso, sia con riferimento a quelle imputabili alle persone fisiche che rivestono ruoli/cariche dell'art.80, comma 3, del Codice e dichiara, altresì, i nominativi e le generalità dei soggetti di cui allo stesso art.80, comma 3. Si precisa che tali dichiarazioni in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e/o di cooptazione e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alle presente procedura in forma congiunta; nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- d) (eventuale) le dichiarazioni personali, di cui all'art. 80, comma 1,2 e 5 lettera I) del D.lgs. n. 50/2016, che possono essere rese personalmente dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, qualora non siano rese dal legale rappresentante del concorrente nel DGUE, utilizzando preferibilmente

l'allegato A3;

e) In caso di r.t.i./ consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, aggregazioni di imprese di rete,

oltre a un proprio DGUE, dovranno essere rese anche le dichiarazioni di cui rispettivamente, agli

allegati A4, e A6, preferibilmente utilizzando tali allegati debitamente sottoscritte/i dal titolare/legale

rappresentante o procuratore speciale del concorrente, accompagnate ove richiesto da copia del

documento di identità del sottoscrittore.

f) In caso di avvalimento, viene presentato, oltre ad un proprio DGUE, originale o copia autentica del

contratto di avvalimento e devono essere rese anche le dichiarazioni di cui all'art. 89 del d.lgs. n.

50/2016, utilizzando preferibilmente l'allegato A5 debitamente sottoscritte/o dal titolare/legale

rappresentante o procuratore speciale dell'operatore economico concorrente e dell'impresa ausiliaria,

accompagnati ove richiesto da copia del documento di identità del sottoscrittore.

III.1.2) SITUAZIONI INFICIANTI LA GENUINITÀ DELL'OFFERTA

Operano le prescrizioni ed i divieti di cui all'art. 48, co. 7, del D.lgs. n. 50/2016.

Non devono sussistere le condizioni ostative di cui all'art. 80, co. 5, lett. m) del D.lgs. n. 50/2016.

Non deve sussistere la causa ostativa di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2011, come introdotto

dall'art. 1, comma 42, lett. 1), della Legge 190/2012 e come meglio precisato dall'art. 21 del D.Lgs. 39/2013,

né la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014.

III.1.3) SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, NON è prevista obbligatoriamente alcuna visita dei luoghi.

III.1.4) PAGAMENTO DELLA TASSA ALLA AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Gli operatori economici concorrenti devono:

1. a pena di esclusione, provvedere entro il termine per la presentazione dell'offerta al versamento

della contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, previsto dall'art. 1 comma 67 della

L. 266 del 23/12/2005, in misura stabilita dall'Autorità stessa con propria deliberazione n. 621 del

20/12/2022.

Ai sensi della delibera di cui sopra, gli operatori economici concorrenti che intendono partecipare alla

gara sono tenuti al pagamento del contributo per l'importo sotto indicato:

> CIG: 9832723BB3 Euro 18,00

Per ulteriori informazioni consultare le "Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai

sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in

vigore dal 1º gennaio 2015", sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione,

http://www.anticorruzione.it.

L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005) e dall'art.

15, comma 5-bis, del Decreto Legge n. 179/2012, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti

elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), per rendere più semplice, sicuro e trasparente

qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

Il servizio permette di pagare gli avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco

Versamento), generati attraverso il servizio di gestione Contributi Gara (GCG)

Modalità di pagamento

- "Pagamento on line" scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema

pagoPA.

- "Pagamento mediante avviso" utilizzando:

- infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP)

abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di

mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e

Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);

- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code

dell'avviso.

L'elenco dei PSP attivi e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA sono disponibili

all'indirizzo www.pagopa.gov.it

Le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati", a conclusione

dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta

telematica inviata dai PSP.

Ove le condizioni impongano la necessità di avere la ricevuta di pagamento in tempi ristretti, si raccomanda

di procedere al pagamento con congruo anticipo rispetto al termine di utilizzo della stessa.

2. dimostrare di aver effettuato, entro il termine per la presentazione dell'offerta, il pagamento suddetto.

La dimostrazione di cui sopra avviene mediante esibizione dell'originale dell'attestazione di versamento.

In luogo dell'originale è possibile la produzione di copia di detta ricevuta autenticata nelle forme di

legge (vedi dichiarazione di cui al punto 18 dell'allegato A1).

L'originale dell'attestazione di versamento - o, in luogo dell'originale, la copia di detta ricevuta

autenticata nelle forme di legge (vedi dichiarazione di cui al punto 18 dell'allegato A1) - viene inserita

dai concorrenti nella documentazione amministrativa.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, l'amministrazione aggiudicatrice accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato a sistema, la mancata presentazione della ricevuta può essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 266/2005.

III.2) REQUISITI

III.2.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

<u>Sono esclusi dalla partecipazione alla presente gara</u>, né possono stipulare il relativo contratto, i soggetti, sia in forma singola, che in forma raggruppata, o consorziata o appartenenti ad un contratto di rete, cooptate o indicate ai sensi dell'art. 48, co. 7, del d.lgs. n. 50/2016 dai consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) – per i quali ricorrano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (salvo i casi di cui all'art.80, co. 11).

E' necessario che tutte le imprese della rete <u>che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti</u> di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (salvo i casi di cui all'art. 80, co. 11) e li attestino in conformità alla vigente normativa e ciò a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete.

Si precisa che, il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, mediante l'utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 dello stesso art. 80.

Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice anche per conto dei soggetti elencati nel comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5. lett I), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, utilizzando preferibilmente l'**Allegato A3** al presente disciplinare.

I nominativi dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80, devono essere comunicati utilizzando preferibilmente l'**Allegato A2** al presente disciplinare.

In casi di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui art. 80, comma 3 del Codice, che hanno

operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda, cessati dalla carica nell'anno

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

III.2.2) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

E' richiesta, a pena di esclusione, l' iscrizione al registro delle imprese della CCIAA, competente per

territorio qualora la natura giuridica o l'attività dell'operatore lo richieda, ovvero, in caso di sede in uno degli

stati membri, in analogo registro delle Stato appartenente secondo le indicazioni disponibili nel registro on

line dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un paese terzo, firmatario degli accordi di

cui all'art. 49 del d.lgs. n. 50/2016, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o

secondo modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

III.2.3) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Nel caso di operatori economici concorrenti italiani o stabiliti in Italia, questi devono possedere all'atto

dell'offerta, l'attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente

autorizzata ed in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche

adeguate ai fini della partecipazione all'appalto oggetto del presente disciplinare e dei lavori da assumere, e

precisamente:

OS12 A - classifica I, ferme le prescrizioni di cui all'art. 216, co. 14 d.lgs. 50/2016 e 92 e successive

modificazioni del D.P.R. 207/10, per le parti in vigore al momento della pubblicazione del bando.

Si precisa che:

- la certificazione SOA dovrà essere, a pena di esclusione, in corso di validità, fatto salvo quanto previsto

all'art. 76, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di

gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il

rinnovo dell'attestazione SOA;

- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto, devono

dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima

della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal

caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta.

Ai sensi dell'art. 59, co. 4, lett. d), del D.lgs. 50/2016, sono considerate inammissibili le offerte che non

hanno la qualificazione necessaria.

I requisiti di qualificazione di cui sopra possono essere soddisfatti avvalendosi della qualificazione di altri

soggetti, ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 89, co. 6, del d.lgs. n. 50/2016, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (cd.

"avvalimento plurimo") e l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto (cd. "avvalimento a

cascata").

Nel caso di avvalimento, trovano applicazione le prescrizioni di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016,

oltre a quanto previsto nel presente disciplinare.

In caso di r.t.i./consorzi ordinari di concorrenti, l'avvalimento da parte di una delle imprese del

r.t.i./consorzio a favore di altra impresa del medesimo r.t.i./consorzio, può avvenire solo nel rispetto delle

prescrizioni di cui all'art. 89 d.lgs. n. 50/2016 e del presente disciplinare e a condizione che l'impresa

ausiliaria utilizzi per tale avvalimento solo la parte del proprio requisito eccedente rispetto a quella che gli è

stata necessaria per qualificarsi come componente di quel r.t.i. /consorzi.

L'operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria devono adempiere agli oneri documentali e

dichiarativi – ivi inclusa la produzione del contratto di avvalimento di cui all'art. 89, co. 1 d.lgs. 50/2016 e

88 DPR 207/2010 – prescritti dall'art. 89 d.lgs. 50/2016, mediante l'utilizzo dell'apposita sezione del **DGUE** 

e dell'allegato A5. In caso di mancata allegazione del contratto dovuta a mera dimenticanza è ammesso il

ricorso al soccorso istruttorio con onere del concorrente di dimostrare che il contratto era già stato

sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta; la mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento

prima della presentazione dell'offerta è invece causa di esclusione.

III.2.4) INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI DI

CONCORRENTI – AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettere d), e) ed f) del Codice devono possedere i requisiti di

partecipazione di cui al paragrafo III.2). I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo III.2.1) ed i requisiti

di idoneità professionale di cui al paragrafo III.2.2), devono essere posseduti da ciascun soggetto competente

il raggruppamento, consorzio, e da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel

caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Alla luce di quanto deciso dalla Corte di Giustizia Europea con Sentenza UE C-642/2020 del 28/04/2022, il

requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo III.2.3, fermo il

principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del

raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti i partecipazione posseduti da ciascuna,

deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve

comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola ai sensi di quanto stabilito

dall'art. 48 del Codice.

III.2.5) INDICAZIONI PER I CONSORZI DI SOCIETÀ COOPERATIVE E TRA IMPRESE ARTIGIANE (ART 45, COMMA 2, LETTERA B) DEL CODICE) E I CONSORZI STABILI (ART 45, COMMA 2, LETTERA C) DEL CODICE).

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione di cui al paragrafo III.2). I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo III.2.1) ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo III.2.2), devono essere posseduti dal consorzio e da ciascun impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo III.2.3 deve essere soddisfatto al consorzio medesimo.

Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. Pertanto i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato.

Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta.

# IV) DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI E DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

### IV.1) PRESCRIZIONI GENERALI

La dimostrazione circa il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti menzionati al precedente Art. III), avviene secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dal presente Disciplinare e, quindi, anche mediante apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445/00, debitamente sottoscritte ed accompagnate, ove richiesto, da copia del documento di identità del sottoscrittore. A tali fini sono utilizzati il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) e, preferibilmente, gli allegati A1 (dichiarazione di partecipazione), A2 (Dichiarazioni integrative del DGUE), A3 (Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all' art.80, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016), A4 (Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di associazione temporanea / consorzio / GEIE), A5 (Attestazione di avvalimento), A6 (Aggregazioni di imprese in rete) e A7 (Dichiarazione quote RTI costituito), ovvero autonoma dichiarazione il cui contenuto rispetti quanto richiesto dalla vigente normativa e dal presente disciplinare ai fini della partecipazione alla presente gara.

Le verifiche delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla procedura di gara, verranno effettuate ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/00.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione si applica quanto previsto dal co. 12 dell'art. 80 e dal co. 1 dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.

Le dichiarazioni di cui sopra sono inserite nella busta "documentazione amministrativa".

## IV.2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Quanto alle modalità di presentazione e sottoscrizione delle suddette dichiarazioni, devono essere sempre rispettate da parte di tutti gli operatori economici concorrenti, anche se stabiliti in altri Stati aderenti all'U.E., le seguenti prescrizioni:

# 1) <u>le dichiarazioni di cui al DGUE e agli allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7 devono essere sottoscritte:</u>

- dal/i titolare/i nel caso di impresa individuale;
- dal legale rappresentante, quando si tratti di società, enti cooperativi o consorzi.

E' ammessa anche la sottoscrizione da parte di un procuratore speciale, osservate le stesse formalità sopra indicate, con riguardo alla stesura della procura. In caso di mancata allegazione della procura dovuta a mera dimenticanza è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio con onere del concorrente di dimostrare che la procura era già stata conferita alla data di presentazione dell'offerta; il mancato conferimento della procura prima della presentazione dell'offerta è invece causa di esclusione.

Nella compilazione del DGUE gli operatori economici concorrenti dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016", pubblicata nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016.

In relazione alla sottoscrizione del **DGUE** si precisa che:

nel caso di partecipazione con le forme previste dall'art. 45, co. 2, lett. d), e) ed f) e g) del d.lgs. 50/2016 (RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete, GEIE) per ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio, rete o GEIE, deve essere presentato un DGUE distinto, compilato separatamente nelle parti da II a IV, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa,

Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all' art. 45, co. 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016, <u>deve essere</u> presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate, compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.

Nel caso di avvalimento, deve essere presentato un DGUE distinto da ognuna delle ausiliarie indicate, compilato nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III e VI, debitamente sottoscritto digitalmente

o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.

Si precisa che nel caso di operatore economico concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o

consorzio non ancora costituiti, le dichiarazioni di cui all'allegato A1 devono essere sottoscritte da tutti i

soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell'aggregazione di

imprese. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituiti le dichiarazioni di cui

all'allegato A1 devono essere sottoscritte dal titolare/legale rappresentante della capogruppo/ mandataria.

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto

di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai

sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, la domanda di partecipazione, di cui

all'allegato A1, deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di

organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività

giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, la domanda di partecipazione di

cui allegato A1, deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune

nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista

di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per

assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione di cui allegato A1, deve essere

sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di

mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

In ogni caso:

la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui ai summenzionati modelli da chiunque effettuata, deve

essere accompagnata, ove richiesto ai sensi del DPR 445/2000, da copia fotostatica non autenticata

di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

2) ai fini della dimostrazione della qualificazione SOA, di cui all'Art. III.2.3 del presente disciplinare,

gli operatori economici concorrenti residenti/stabiliti nello Stato Italiano - e l'impresa ausiliaria in caso

di avvalimento - producono l'attestato SOA, anche in fotocopia autenticata nelle forme dell'art. 19

D.P.R. 445/00 (fotocopia accompagnata da una dichiarazione - sottoscritta dal titolare/legale

rappresentante/procuratore speciale dell'impresa con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore - che detta fotocopia è conforme all'originale in possesso dell'impresa) ovvero, nel caso di operatori economici concorrenti costituiti da imprese riunite, consorziate o associate oppure da riunirsi, consorziarsi o da associarsi, più attestati SOA o loro fotocopie autenticate come sopra. Tale attestato deve essere in corso di validità e rilasciato da una società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata. In luogo della copia dell'attestato SOA, l'operatore economico concorrente - e l'impresa ausiliaria in caso di avvalimento - ha facoltà di dimostrare il possesso della richiesta qualificazione mediante autodichiarazione sostitutiva di atto notorio, e ciò utilizzando il **DGUE** debitamente sottoscritto ed accompagnato da fotocopia anche non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

# 3) Con riferimento al DGUE si precisa inoltre che:

- a) <u>i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) d.lgs. n. 50/2016</u> allegano l'elenco delle consorziate e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione <u>sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato</u>; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione <u>sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato</u>; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- b) relativamente al rispetto della <u>normativa sui disabili</u>, tutti gli operatori economici concorrenti devono, dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili oppure, e se del caso, di non essere soggetti agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in ragione del numero dei propri dipendenti e delle assunzioni effettuate.

### Nel caso di:

- avvalimento, la dichiarazione sopra richiesta deve essere resa <u>anche</u> dal soggetto ausiliario, utilizzando l'apposita sezione del **DGUE** debitamente sottoscritto e accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore;
- consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, la dichiarazione sopra richiesta deve essere resa <u>anche</u> con riferimento all'impresa/e per la/e quale/i il Consorzio dichiara di partecipare, e che eseguirà/anno i lavori oggetto dell'appalto. La dichiarazione è resa

e presentata direttamente dall'impresa(e) indicata(e) utilizzando l'apposita sezione del **DGUE**;

c) Le dichiarazioni relative alla insussistenza delle <u>cause ostative di cui all'art. 80, co. 1</u>, del D.lgs. n. 50/2016 devono essere rese con riferimento ai soggetti indicati dal **co. 3**, <u>primo e secondo periodo</u>, del medesimo **art. 80**.

Si precisa che, come indicato dall'ANAC nel Comunicato del Presidente del 08/11/2017, che sostituisce il precedente Comunicato del Presidente del 26/10/2016, in caso di società di altro tipo rispetto ad imprese individuali, s.n.c. e s.a.s., la sussistenza del requisito di cui all'art. 80, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016 deve essere dichiarata anche in capo a membri del consiglio di amministrazione a cui sia conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, intendendosi in particolare:

- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (e quindi Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e i membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, il possesso del requisito in esame deve essere dichiarato anche in capo ai soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori *ad negotia*), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la dichiarazione del possesso del requisito di cui all'art. 80, co. 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 80, co. 3. del D.lgs. n. 50/2016 devono essere dichiarati tutte le condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati

di cui all'art. 80, co. 1, anche se non menzionati nel certificato del casellario giudiziale a norma dell'art. 175 c.p. In caso sussistano condanne, devono essere indicati, la tipologia del

reato commesso, la data del provvedimento, la tipologia e la durata della pena irrogata,

comprese eventuali pene accessorie.

Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto (dal giudice

dell'esecuzione) dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

d) Ai sensi dell'art. 80, co. 5 del D.lgs. 50/2016, l'operatore economico - concorrente singolo, in

raggruppamento o consorziato, cooptato, consorziato indicato ex art. 48, co. 7 D.lgs. 50/2016,

impresa ausiliaria, deve dichiarare l'insussistenza delle cause ostative di cui alle lettere da a) a m) del

medesimo comma, da rendersi con riferimento all'operatore economico (impresa individuale,

società, cooperativa...) e/o, dove non coincidenti, dai soggetti che hanno rappresentanza, direzione o

vigilanza dello stesso, come definiti dall'art. 80, co 3, del d.lgs. 50/2016, primo periodo, come

definiti dal precedente punto c).

e) Onde consentire all'Amministrazione di procedere alla valutazione della gravità della violazione in

riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, co. 4 del D.lgs. 50/2016, l'operatore economico

deve indicare nella dichiarazione di cui all'Allegato A2 - "Dichiarazioni integrative del DGUE"

tutte le gravi violazioni non definitivamente accertate, relative agli obblighi di pagamento di imposte

e tasse di importo non inferiore ad Euro 35.000,00 (D.M. 28 settembre 2022) e relative agli obblighi

in materia contributiva e previdenziale.

f) Onde consentire all'Amministrazione di procedere alla valutazione della gravità dell'infrazione o

dell'illecito in riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. a) e c) del D.lgs.

50/2016, l'operatore economico deve indicare nel DGUE <u>tutte</u> le infrazioni debitamente accertate

alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, co. 1, e

tutti gli illeciti professionali di cui si è reso colpevole, specificando la tipologia

dell'infrazione/illecito, la data, le norme violate, l'autorità emittente, gli estremi, la data del

provvedimento e l'entità della condanna.

g) Con riferimento alle clausole di esclusione di cui all'art. 80, co. 1 e co. 2, el D.lgs. 50/2016 si precisa

che:

- nel caso di operatore economico concorrente singolo, di impresa ausiliaria e/o di r.t.i./consorzi di

concorrenti costituiti o costituendi, ovvero in caso di partecipazione delle c.d. "reti di impresa",

l'insussistenza delle cause ostative di cui trattasi deve essere dimostrata con riferimento ai

suddetti soggetti che operano all'interno dell'operatore economico singolo, dell'impresa

ausiliaria e/o di ciascuna delle imprese che formano il r.t.i./ consorzio, o delle imprese della rete

che partecipano alla gara;

- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, l'insussistenza delle

cause ostative di cui trattasi va dimostrata con riferimento ai suddetti soggetti che operano

all'interno sia del consorzio che dell'impresa dallo stesso indicata per l'espletamento

dell'appalto;

- nel caso in cui la domanda di partecipazione e/o l'offerta sia presentata a mezzo di procuratore

speciale, l'insussistenza delle cause ostative di cui trattasi va dimostrata con riferimento altresì a

detto procuratore.

h) La dimostrazione dell'insussistenza delle cause ostative di cui trattasi avviene secondo quanto

prescritto dalla vigente normativa, e quindi anche mediante autodichiarazione sostitutiva di

certificazione, resa ai sensi di quanto prescritto dal D.P.R. 445/00 e s.m.i, utilizzando l'apposita

sezione del DGUE. La relativa dichiarazione viene resa – utilizzando l'apposita sezione del DGUE

per ogni soggetto interessato – dal titolare/legale rappresentante/procuratore speciale dell'operatore

economico concorrente, ai sensi degli artt. 38, comma 3 e 47, comma 2 D.P.R. 445/00 e con

assunzione delle relative responsabilità.

V) SUBAPPALTO

Si applica l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché le altre normative in materia.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in

cottimo nel rispetto del limite del 49,9% dell'importo complessivo del contratto dei lavori di cui in

oggetto, così come previsto dall'art. 105, comma 2 D.lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del D.L.

77/2021, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021 n. 108.

Ove l'operatore economico intenda utilizzare la facoltà di subappaltare parte dei lavori, deve farne

dichiarazione necessariamente già in sede di gara utilizzando l'apposita sezione del DGUE parte II, punto

D), debitamente sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'operatore

economico concorrente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti o costituendi, ovvero da aggregazione di

imprese di rete, la dichiarazione sopra richiesta viene resa dall'impresa mandataria o che rivestirà tale ruolo,

o dall'organo comune nelle "reti" che ne sono provviste.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra farà decadere il diritto per

l'aggiudicatario di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto.

Relativamente ai contratti di subappalto e ai subcontratti operano nei confronti dell'impresa esecutrice subappaltante e de/i subappaltore/i le prescrizioni e gli obblighi di cui alla legge 136/2010.

I subappaltatori o i subcontraenti che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2015 [c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania di cantieri; i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;] dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli apposti elenchi (white list) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citta legge 190/2012.

# VI) PENALITA'

Ai sensi di quanto disposto dall'art.18 del Capitolato Speciale d'appalto, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

# VII) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI – CONSORZI DI CONCORRENTI – AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE

Si applicano, anche ai fini della qualificazione, le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016, e art. 92 e ss. del D.P.R. 207/10, in relazione al presente appalto, oltre a quanto prescritto in materia nel presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 48, co. 14, del D.lgs. 50/2016 le disposizioni indicate per i raggruppamenti temporanei trovano applicazione, in quanto compatibili, alle imprese aderenti al contratto di rete. In tal caso, si applica la determinazione AVCP n. 3/2013. Queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 45, co. 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016, sono invece ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

#### 1) Nel caso di r.t.i. / consorzi già costituiti:

- a) viene prodotto, in originale o copia autentica, inserendolo nella **Documentazione Amministrativa**, il mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile e con rappresentanza conferito alla mandataria o l'atto costitutivo del consorzio. Il mandato conferito alla mandataria/capogruppo deve risultare da scrittura privata legalizzata e la relativa procura viene conferita al legale rappresentante dell'impresa mandataria/capogruppo.
- b) l'**offerta economica**, inserita nella **Documentazione Economica**, è sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa mandataria/capogruppo;

c) le dichiarazioni relative alla percentuale di partecipazione al raggruppamento e dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori raggruppati o consorziati, viene resa unitamente all'allegato
 A7, salvo che tali indicazioni non risultino già dal contenuto dell'atto costitutivo o del mandato rilasciato alla capogruppo del r.t.i.

#### 2) Nel caso di r.t.i / consorzi ancora da costituire:

- a) deve essere presentato l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo; viene utilizzato al riguardo preferibilmente l'allegato A4 sottoscritto(a) da tutti i rispettivi titolari/legali rappresentanti delle imprese/soggetti che andranno a formare il raggruppamento, o dai loro procuratori speciali.
- b) l'**offerta economica**, inserita nella **Documentazione Economica** è sottoscritta a mezzo dei rispettivi titolari o legali rappresentanti o procuratori speciali, <u>da tutte</u> le imprese raggruppande o consorziande a pena di esclusione.
- c) l'impegno a costituire il r.t.i /consorzio, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, deve specificare il modello, se orizzontale, verticale o misto, la percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa raggruppata o consorziata, nonché le quote percentuali di esecuzione dei lavori da parte di ciascuna impresa raggruppata o consorziata corrispondenti alla qualificazione posseduta (viene utilizzato preferibilmente l'allegato A4).

#### 3) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica e non ha i requisiti del consorzio stabile, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, vengono prodotti:
  - 1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (da ora in avanti "CAD") con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  - 2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
  - 3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e la percentuale dei lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento;

Nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di

soggettività giuridica ed ha i requisiti del consorzio stabile, non deve presentare la dichiarazione

di cui al punto 3.

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività

giuridica ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.l. n.5/2009, vengono prodotti:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria,

con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario della percentuale di

partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e la percentuale di lavori

che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la

verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata

ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e

sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata,

anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

ovvero

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è c)

sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione

richiesti:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato

il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto

per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante

l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale di partecipazione

all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, e la percentuale di lavori che verranno

eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei

requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento.

ovvero

2. copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate

le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia

con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c. la percentuale di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, e la

percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine

di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del

Regolamento.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata

ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni di cui sopra vanno rese preferibilmente utilizzando apposita sezione dell'allegato A6 (o

autonoma dichiarazione). Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di

imprese già aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai

sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, l'allegato A6, devono essere sottoscritti

dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività

giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, l'allegato A6, devono essere

sottoscritti dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. <u>se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista</u>

di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per

assumere la veste di mandataria, l'allegato A6, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante

dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al

contratto di rete che partecipano alla gara;

d. nel caso di concorrenti costituiti da aggregazioni di imprese di rete dotate di organo comune con

poteri di rappresentanza, le dichiarazioni di cui all'allegato A6, di cui sopra - ovvero le

dichiarazioni contenenti le stesse attestazioni menzionate nel suddetto allegato - vengono

sottoscritte dal legale rappresentante di tale organo.

Nel caso di concorrenti costituiti da aggregazioni di imprese di rete con organo comune sprovvisto

di poteri di rappresentanza, o sprovviste di organo comune, le dichiarazioni di cui all' allegato A6,

di cui sopra - ovvero le dichiarazioni contenenti le stesse attestazioni menzionate nel suddetto allegato – vengono sottoscritte dai legali rappresentanti di tutte le imprese retiste parte dell'aggregazione interessata all'appalto.

### 4) Si precisa inoltre che:

- le dichiarazioni sostitutive di cui all'**allegato A1** (ovvero quelle autonomamente presentate) devono essere rese, <u>nel caso di r.t.i./consorzio tra imprenditori già costituiti</u> dalla mandataria/capogruppo o dai procuratori speciali;
- le dichiarazioni sostitutive di cui all'allegato A1 (ovvero quelle autonomamente presentate)
   devono essere rese, nel caso di r.t.i./consorzio tra imprenditori da costituire, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- la dichiarazione relativa al subappalto di cui al DGUE viene presentata dalla mandataria nel caso di r.t.i./consorzio già costituito, o dall'impresa che andrà ad assumere tale ruolo nel caso di r.t.i./consorzio da costituire;
- al necessario ed essenziale fine di dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione, le dichiarazioni sostitutive di cui al **DGUE** devono essere rese, sia nel caso di r.t.i./consorzio tra imprenditori già costituiti che di r.t.i./consorzio tra imprenditori da costituire, da **ognuna delle** imprese partecipanti al r.t.i./consorzio e sottoscritte dai rispettivi titolari/legali rappresentanti o dai procuratori speciali <u>di ciascuna</u> delle imprese candidate secondo le modalità prescritte dall'**Art. IV.2**) che precede;
- nel caso di operatore economico concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, la dichiarazione di cui all'allegato A5 viene resa dal componente il raggruppamento/consorzio che si avvale di impresa ausiliaria. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituiti le dichiarazioni di cui all'allegato A5 devono essere sottoscritte dal titolare/legale rappresentante della capogruppo;
- nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, la domanda di partecipazione, di cui all'allegato A6, deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
  - b. <u>se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica</u> ai sensi dell'art.3, comma 4-quater,del D.L. n.5/2009, la domanda di partecipazione di cui all'**allegato A6** devono essere sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di organo

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è

sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione di cui all'allegato

A6 deve essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste

la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da

costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

VIII) GARANZIE ED ASSICURAZIONI

VIII.1) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

a) una garanzia provvisoria da rilasciarsi secondo quanto prescritto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 -

inserendo il relativo documento nella Busta "Documentazione Amministrativa" - il cui ammontare è, €

5.500,00, pari al 2% dell'importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza inclusi. Si applicano le

riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui

all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di

impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o

consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21

novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico mediante versamento effettuato a favore

della Provincia di Ravenna, presso la Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., sede di Ravenna, Piazza G.

Garibaldi n. 6 - IBAN n. IT44M0627013199T20990000007. Il concorrente che intende costituire la garanzia

provvisoria con le modalità di cui sopra dovrà caricare su SATER la ricevuta del versamento effettuato;

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso

del giorno del deposito;

c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai

requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un

intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.

385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da

parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa

rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di

procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso

dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari non abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione

appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o

consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di

consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16

settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) essere firmata digitalmente sia da chi sottoscrive l'offerta sia da un soggetto in possesso dei poteri

necessari per impegnare il garante il quale è tenuto altresì' ad allegare copia fotostatica non autenticata del

proprio documento di identità in corso di validità;

f) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del

codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice

civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva.

5. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5

del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento

della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso

dei poteri necessari per impegnare il garante, oltre che dal soggetto che sottoscrive l'offerta,

inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma

digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dai soggetti di cui sopra;

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità

previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;

c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del

D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto

versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore

economico che ha operato il versamento stesso.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di

partecipazione il possesso dei relativi requisiti, così come disciplinato al par.VIII.3).

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del

sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che

costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla

gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in

fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo il Consorzio deve possedere la predetta

certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a

una o più consorziate individuate nell'offerta, sia il Consorzio che la consorziata designata devono

la predetta certificazione, o in alternativa il solo Consorzio deve possedere la predetta

certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale deve includere la verifica che

l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da

parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da

parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o

dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella

loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un

soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Qualora l'aggiudicatario non mantenga l'offerta presentata, rifiutandosi di sottoscrivere il contratto, per fatto

dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, oppure non provveda al

deposito della garanzia definitiva, oppure non provveda a dare avvio all'appalto ove precedente la

stipulazione, la garanzia provvisoria viene incamerata dalla Provincia di Ravenna, salvo il risarcimento

dell'ulteriore danno.

VIII.2) GARANZIA DEFINITIVA

Come prescritto dall'art 35 del Capitolato Speciale d'Appalto, a garanzia dell'adempimento di tutte le

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle

risultanze della liquidazione e salva comunque la risarcibilità del maggior danno, ai sensi dell'art. 103,

comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022

n. 193, l'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a garanzia globale all'atto della stipula

del contratto, denominata "garanzia definitiva" e dovrà avere la forma della fideiussione bancaria o della

polizza fideiussoria assicurativa.

L'importo della garanzia definitiva è determinato ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 in ragione del

contratto che si andrà ad eseguire.

Ai sensi del co. 1 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, altresì, la

facoltà di domandare all'Aggiudicatario l'adeguamento della polizza per effetto di Varianti e/o Atti di

sottomissione e/o Atti aggiuntivi.

La garanzia di cui trattasi deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione

del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, C.C., nonché la sua

operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia di cui sopra viene prestata dall'appaltatore a richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ai fini

della stipulazione del contratto e, comunque, entro i 10 giorni precedenti l'inizio dei lavori e/o l'avvio dei

servizi, ove quest'ultimo fosse precedente alla formale stipulazione del contratto.

La mancata costituzione di tale/i garanzia/e determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione

della/e garanzia/e a corredo dell'offerta da parte della Amministrazione aggiudicatrice, salvo il risarcimento

dell'ulteriore danno.

VIII.3) RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, co.7, e dall'art. 103, co. 1 del D.lgs. n. 50/2016, l'operatore

economico concorrente può beneficiare, sussistendone le condizioni, delle riduzioni previste dal primo,

secondo e quarto periodo del co. 7 dell'art. 93. Per dimostrare la sussistenza delle condizioni che legittimano

la riduzione l'operatore economico concorrente produce in sede di gara l'originale o la copia autenticata ai

sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/00 delle certificazioni di qualità danti titolo al beneficio di cui

trattasi o presenta apposita autodichiarazione debitamente sottoscritta ed accompagnata da copia anche non

autenticata del documento d'identità. Per il beneficio di cui all'art. 93, co. 7, primo periodo, è bastevole

l'attestazione ex art. 4 comma 3 D.P.R. 34/00 contenuta nel certificato SOA, ove posseduto e prodotto tra i

documenti di gara.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui all'art. 93, comma 7, primo periodo,

anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese, dei raggruppamenti di operatori

economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, ultimo periodo in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve

essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del

sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che

costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla

gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in

fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo il Consorzio deve possedere la predetta

certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a

una o più consorziate individuate nell'offerta, sia il Consorzio che la consorziata designata devono

possedere la predetta certificazione, o in alternativa il solo Consorzio deve possedere la predetta

certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale deve includere la verifica che

l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da

parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da

parte del consorzio e/o delle consorziate.

VIII.4) RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla

sottoscrizione del contratto ed in ogni caso almeno dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei

lavori, ai sensi dell'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto, a stipulare una polizza di assicurazione che

copra i danni subiti dalla Provincia a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di

impianti ed opere anche esistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che inoltre preveda anche

una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di

emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali

si riferisce l'obbligo di assicurazione. L'appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, e per

essa al Responsabile Unico del Procedimento, copia della suddetta polizza assicurativa conforme allo

schema tipo approvato dalla normativa con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre

2022 n. 193.

La polizza assicurativa deve prevedere le seguenti coperture assicurative:

PARTITA 1 – OPERE: la somma assicurata deve essere **non inferiore** all'importo di contratto al lordo

dell'I.V.A.;

PARTITA 2 – OPERE PREESISTENTI: la somma assicurata è quantificata in Euro 100.000,00

PARTITA 3 – DEMOLIZIONI E SGOMBERO: la somma assicurata è quantificata in Euro 50.000,00

RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI: la somma assicurata deve essere non

inferiore a Euro 5.000.000 con un limite previsto per ogni sinistro pari ad euro 500.000.

Le garanzie di cui al predetto articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni

causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

La polizza fideiussoria è integrata, in caso di aumento degli importi contrattuali per effetto di successivi atti

di sottomissione, producendo le rispettive schede tecniche previste dal decreto del Ministro dello sviluppo

economico del 16 settembre 2022 n. 193 con le modalità richieste dall'Amministrazione.

Le polizze di cui trattasi vanno prodotte integralmente, e non a mezzo della sola scheda tecnica, in originale

o copia legalizzata nelle forme di legge, unitamente alle relative appendici.

Le polizze di assicurazione stipulate dall'aggiudicatario non devono prevedere fattispecie di rischi esclusi e/o

di inoperatività/inefficacia della copertura non compatibili e/o in insanabile contrasto con la tipologia

dell'appalto e/o con le modalità e/o il luogo di suo espletamento.

Nel caso in cui, a motivato giudizio dell'Amministrazione aggiudicatrice, dal contenuto della polizza

dovesse risultare in qualche modo compromessa la tutela dell'interesse pubblico, l'Amministrazione

aggiudicatrice si riserva la facoltà di domandare all'Aggiudicatario le necessarie integrazioni e/o

modificazioni al contenuto della polizza.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, altresì, la facoltà di domandare all'Aggiudicatario

l'adeguamento della polizza per effetto di varianti e/o atti di sottomissione e/o atti aggiuntivi sottoscritti.

Le coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori ed hanno validità ed effetti fino alla

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque,

decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, fermo quanto

ulteriormente previsto in materia dall'art. 6, comma 1, lettera c) e comma 2 dello schema tipo 2.3 (copertura

assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione), decreto del

Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193.

In ottemperanza al co. 7 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, l'Aggiudicatario trasmette copia della suddetta

polizza all'Amministrazione aggiudicatrice per l'approvazione all'atto della sottoscrizione del contratto o,

comunque, almeno 10 giorni prima della data di inizio dei lavori.

Per quanto qui non espressamente previsto si osservano le prescrizioni contenute in materia nello Schema di

Contratto.

IX) FINANZIAMENTO

Il presente appalto è finanziato in parte con contributo della Regione Emilia-Romagna concesso a questa

Provincia con D.G.R. n. 1548 del 06/10/2021, in parte con avanzo vincolato da contrazione mutui.

X) OFFERTA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

X.1) OFFERTA

La busta virtuale Offerta economica deve contenere, a pena di esclusione:

1) l'offerta economica mediante indicazione del ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a

base di gara, espresso in cifre, che sarà applicato sull'importo a base d'asta, cui andranno aggiunti gli

oneri per la sicurezza predeterminati dall'Amministrazione aggiudicatrice, non soggetti a ribasso. I

ribassi devono essere espressi sino alla seconda cifra decimale.

2) ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, co. 10, D.lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione – in quanto

mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016, idoneo a determinare incertezza

assoluta sul contenuto dell'offerta - l'indicazione obbligatoria e separata dei propri costi della

manodopera in relazione al presente appalto e dei propri oneri aziendali concernenti l'adempimento

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ricompresi nell'importo risultante

dal ribasso offerto.

A pena di esclusione, in quanto mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016

l'offerta deve essere sottoscritta:

dal titolare quando si tratti di impresa individuale;

dal legale rappresentante quando si tratti di società, di enti cooperativi o di consorzi.

In caso di raggruppamento d'imprese (A.T.I./consorzio/GEIE), l'offerta deve essere sottoscritta, rispettando

le formalità di cui sopra, dal titolare/legale rappresentante della capogruppo nel caso di

A.T.I./consorzio/GEIE già costituiti o, nel caso di A.T.I./consorzio/GEIE da costituire dai rispettivi

titolari/legali rappresentanti di tutte le imprese concorrenti che, in caso di affidamento, andranno a costituire

il raggruppamento.

Nel caso di concorrenti costituiti da aggregazioni di imprese di rete dotate di organo comune con poteri di

rappresentanza, l'offerta economica viene sottoscritta dal legale rappresentante di tale organo.

Nel caso di concorrenti costituiti da aggregazioni di imprese di rete con organo comune sprovvisto di poteri

di rappresentanza, o sprovviste di organo comune, l'offerta economica viene sottoscritta dai legali

rappresentanti di tutte le imprese retiste parte dell'aggregazione interessata all'appalto.

È ammessa anche la firma di un procuratore speciale, ferme le prescrizioni formali relative alla

procura sopra ricordate.

X.2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER e ad esse

potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura

informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili

dal sito: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo presso la sede della Provincia di Ravenna il giorno /06/2023

alle ore 09:30. La seduta avverrà esclusivamente in modalità telematica e gli operatori economici

concorrenti potranno partecipare collegandosi alla piattaforma SATER secondo le modalità predette. Le

operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, attraverso convocazioni che

sono rese note ai soggetti concorrenti esclusivamente mediante comunicazione sulla piattaforma SATER e

mediante pubblicazione di avviso sul profilo del committente (sito internet) della Provincia di Ravenna

all'indirizzo: http://www.provincia.ra.it/Ufficio-relazioni-con-il-pubblico/Bandi-di-gara.

Un Seggio di Gara costituito dal Dirigente del Settore Viabilità - Responsabile Unico del Procedimento o suo sostituto in caso di impedimento e da due dipendenti della Provincia di Ravenna, procede nella prima seduta pubblica, attraverso la piattaforma telematica SATER, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER nel termine sopra fissato, a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare, ad attivare la procedura di soccorso istruttorio e a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai fini dell'operatività del cd. "soccorso istruttorio", l'Amministrazione aggiudicatrice si attiene a quanto previsto in materia dall'art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, alle indicazioni fornite dall'ANAC, con particolare riguardo alla Determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 e dalla giurisprudenza.

L'Amministrazione aggiudicatrice, al di fuori dei casi di cui sopra e nel rispetto del principio di *par condicio* tra tutti gli operatori economici concorrenti, può richiedere, anche entro un termine perentorio, chiarimenti in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentate in sede di offerta, compresi i provvedimenti di qualsiasi natura, nel loro testo integrale, riportati dai concorrenti o ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini di una valutazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione. In assenza di riscontro, l'Amministrazione si determinerà in base ai soli elementi in suo possesso.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Seggio di gara può chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Conclusa la verifica di cui sopra, il Dirigente del Settore Viabilità - Responsabile Unico del Procedimento adotta per competenza il provvedimento con il quale dispone le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni, ad esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, dal Disciplinare e dagli Allegati. Il relativo provvedimento viene pubblicato ai sensi dell'art. 29, co. 1, del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e contestualmente, ne è data comunicazione ai sensi dell'art. 76, co. 2-bis, del D.lgs. 50/2016 ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.

Nella stessa seduta pubblica, o in altra opportunatamente convocata con comunicazione inviata attraverso il sistema SATER, il soggetto deputato all'espletamento della gara provvede all'apertura delle offerte economiche collocate a Sistema e successivamente, in applicazione dell'art. 97, comma 8 del Codice dei contratti pubblici come modificato dall'art. 1, comma 20 lett. u) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito con L. 14 giugno 2019 n. 55, procede tramite la piattaforma SATER al calcolo e all'esclusione automatica come segue:

qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 15, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si provvede all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo

le modalità previste dall'art. 97, comma 2 del citato D.lgs. 50/2016 ed a dichiarare il soggetto proposto per

l'aggiudicazione che sarà quello che ha presentato la migliore offerta non anormalmente bassa.

qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10 ed inferiore a 15, ai sensi dell'art.

97, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si provvede all'esclusione automatica delle offerte

anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 97, comma 2-bis del citato D.lgs. 50/2016 ed a

dichiarare il soggetto proposto per l'aggiudicazione che sarà quello che ha presentato la migliore offerta non

anormalmente bassa.

qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 ed inferiore a 10, il miglior offerente

(primo in graduatoria o che, a seguire, ha presentato l'offerta più conveniente per l'amministrazione) se ha

presentato un'offerta che supera la soglia di anomalia individuata ai sensi ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, verrà sottoposto a verifica di congruità dell'offerta di cui ai commi 1, 4, 5, 6,

7 del citato art. 97 e pertanto verrà proposto per l'aggiudicazione con riserva di verifica di congruità

dell'offerta.

qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, i calcoli previsti dai commi 2 e 2-bis del citato art. 97, non saranno effettuati.

In ogni caso è sempre esercitabile la facoltà prevista dal comma 6 ultimo periodo del citato art. 97 del D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii. di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia

anormalmente bassa.

Ai sensi delle sezione 5.3 delle Linee Guida ANAC n. 3 e della sezione 1.1 punto 5) delle Linee Guida

ANAC n. 5, la verifica di congruità dell'offerta viene effettuata dal RUP avvalendosi dei propri uffici:

provvedendo a sciogliere la riserva qualora non risultino elementi di anomalia e l'offerta risulti congrua,

pertanto il Seggio di gara rimetterà gli atti al RUP affinché provveda ad effettuare tale verifica.

Il RUP formulerà quindi alla stazione appaltante la proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore

offerta non ritenuta anomala.

Si procede all'aggiudicazione anche se, al termine della procedura di gara, vi sia in presenza di una sola

offerta valida, purché congrua e conveniente.

Conclusa la procedura di gara con l'individuazione del miglior offerente e con la proposta di aggiudicazione

a suo favore, si procede agli adempimenti di cui agli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 50/2016, all'aggiudicazione ed

alla stipulazione del contratto entro il termine massimo ivi previsto, salvi i controlli e le verifiche di legge.

La determinazione di tale aggiudicazione e la stipulazione del relativo contratto sono rimesse all'

insindacabile giudizio di questa Amministrazione. Nel caso in cui non sia fornita la prova o non siano

confermate le dichiarazioni rese in sede di gara, si procede a dichiarare il soggetto di cui trattasi decaduto da

ogni beneficio di legge, con particolare riguardo all'aggiudicazione dichiarata a suo favore, e ad escutere la

garanzia a corredo dell'offerta, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Ai fini della stipulazione del contratto e, comunque, prima dell'avvio dei lavori, ove antecedente a detta

stipulazione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016; in difetto, la

Provincia di Ravenna dichiara la decadenza dalla aggiudicazione e provvede ad escutere la garanzia a

corredo dell'offerta, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

E' fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi previsti ed alle condizioni stabilite dalle normative

vigenti, ivi comprese quelle in materia antimafia. La Provincia di Ravenna può sia non effettuare o

sospendere la gara, che annullarla dopo la sua effettuazione o non dar corso all'aggiudicazione o alla

stipulazione del Contratto.

TERMINI DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA XI)

Ai fini della stipulazione del contratto, le offerte presentate dagli offerenti rimangono impegnative e

vincolate per gli stessi per 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse. La stazione appaltante può

chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

XII) **ALTRE PRESCRIZIONI** 

Si chiede agli operatori economici partecipanti di indicare, utilizzando l'apposita sezione del **DGUE**, se

rientrino tra le micro, piccole e medie imprese (M.P.M.I.), così come definite dalla Raccomandazione

Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003.

Il pagamento del corrispettivo a fronte dei lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati, sarà effettuato

nelle modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9

ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è

soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010,

n. 136.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva le facoltà di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, si rinvia al seguente

link la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati per personali

www.provincia.ra.it/InformativaPrivacyGare.

- Procedure di ricorso: contro i provvedimenti che l'operatore economico concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna; il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (giorni) all'Amministrazione aggiudicatrice e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 giorni.
- L'accesso agli atti di gara è disciplinato dall'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del d.lgs. n. 50/2016.

Gli operatori economici concorrenti eventualmente indicano, utilizzando l'apposita sezione dell'**allegato** A1 al presente Disciplinare (o rendendo autonoma dichiarazione), tramite motivata e comprovata dichiarazione, quali informazioni o documenti non possono essere forniti al richiedente l'accesso per ragioni di segretezza tecnica e/o commerciale.

- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, con provvedimento motivato, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.
- L'aggiudicatario deve presentarsi, alla data che è fissata da questa Provincia di Ravenna, per la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa munito inoltre di attestazione di versamento della garanzia definitiva.

# - <u>Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Paolo Nobile.</u>

- Ulteriori informazioni circa i documenti relativi al presente appalto possono essere richieste all'indirizzo di cui all'art. I.1) del presente Disciplinare.
- Nei modelli allegati, ove vi sono delle scelte alternative, occorre barrare chiaramente la casella pertinente.
- Per tutto quanto non diversamente disciplinato, si applicano il D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni., il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le disposizioni tuttora in vigore, la L. 241/1990, il D.L. 76/2020 convertito con modificazioni con la L. 120/2020, il D.L. 77/2021 così come convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021 n. 108 e le altre normative in materia di pubblici appalti.
- Il bando di gara è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia e dei Comuni interessati dai lavori, sul profilo committente della Provincia di Ravenna sulla piattaforma telematica di negoziazione della Regione Emilia Romagna tramite il sistema SATER e sulla piattaforma informatica dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, tramite il Sistema Informativo Telematico Appalti Regionale della regione Emilia-Romagna, SITAR.

## XIII) ALLEGATI

- Documento di gara unico europeo (DGUE)
- A1 Dichiarazione di partecipazione

- A2 Dichiarazioni integrative del DGUE
- A3 Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art.80, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016
- A4 Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di associazione temporanea / consorzio /
   GEIE di riunione di imprese
- A5 Attestazione di avvalimento
- A6 Dichiarazioni per reti di imprese
- A7 Dichiarazione quote RTI costituito
- Modello dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
- Modello di attestazione di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo
- Modello F23
- Avvertenze per la compilazione del Modello F23
- Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici

Ravenna, lì /04/2023

Il Dirigente del Settore Viabilità Dott. Ing. Paolo Nobile